



## DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 35 DEL 17/11/2020

**OGGETTO:** **Autorizzazione ad apportare modifica, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. 50/2016, al contratto sottoscritto con la Artec s.r.l. per la fornitura di indumenti da lavoro di cui al lotto 1 (CIG 8073673DB7) della procedura aperta per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale.**

**Azienda Municipale GAS s.p.a.**

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bari - Socio unico

I - 70123 Bari - Via Accolti Gli (Z.I.)

Tel 080 533111 - Fax 080 5312977

info@amgasbari.it - www.amgasbari.it

Iscrizione C.C.I.A.A. Bari n. 27404 - Iscrizione R.E.A. 421038  
P. IVA 05491170725 - Cap. Soc. € 16.080.928,36 i.v.



## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- di seguito ad espletamento di procedura aperta relativa alla fornitura di indumenti da lavoro (lotto 1 CIG 8073673DB7) e di dispositivi di protezione individuale (lotto 2 CIG 80736857A0), l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione di entrambi i lotti alla Artec s.r.l. di Modugno (BA);
- in particolare, il menzionato lotto 1 è stato aggiudicato per l'importo complessivo di € 67.595,00 oltre IVA, riferito al quantitativo certo della fornitura, come stimato sulla base del fabbisogno per il biennio 2020/2021, e prevede in capo all'Azienda l'opzione di estendere ulteriormente la fornitura in relazione al fabbisogno per il biennio successivo, nei termini già fissati negli atti della gara, fino ad un ulteriore importo massimo, pari ad € 55.890,00 oltre IVA (detta opzione potrà essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto);
- il contratto d'appalto è stato perfezionato il giorno 08/04/2020, mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, ed è stato protocollato con il n. 6931 in data 10/04/2020;

Visto che:

- di seguito alla prova di vestibilità dei capi, intervenuta dopo la stipula del contratto al fine di consentire l'esecuzione della fornitura, prevenendo problematiche di sorta, è emersa la scarsa funzionalità del giaccone invernale offerto dalla Artec s.r.l. rispetto alle esigenze di alcuni dipendenti destinatari della fornitura di tale capo, pur attestandosi la rispondenza del medesimo alle prescrizioni fissate negli atti di gara;
- la Artec s.r.l., allo scopo di operare una valutazione comparativa, è stata invitata a produrre campione di altra tipologia di giaccone;
- l'operatore economico ha quindi fornito, in visione, ulteriori tipologie di giaccone;
- nel corso delle successive prove di vestibilità, uno dei suddetti capi ha mostrato una maggiore rispondenza alle esigenze di agevole vestibilità manifestate dai suddetti dipendenti;
- detto capo di vestiario ha caratteristiche identiche a quelle richieste in gara, a meno della certificazione UNI EN 343:2008 classe 3-3, relativa alla protezione contro gli effetti delle precipitazioni;

Considerato che:

- la suddetta certificazione UNI EN 343:2008 classe 3-3 non afferisce ad aspetti propriamente relativi alla sicurezza, limitandosi ad attestare solo la presenza di particolari caratteristiche di resistenza del capo medesimo rispetto a determinati eventi atmosferici (precipitazioni);
- la tipologia di giaccone individuata nel corso delle menzionate prove di vestibilità, come detto, sprovvista di tale certificazione, è caratterizzata, in relazione ai su richiamati eventi atmosferici, da un'ordinaria capacità di resistenza;
- i dipendenti che hanno optato per la sostituzione del capo sono stati informati della suddetta mancanza di certificazione UNI EN 343:2008 classe 3-3 relativa all'impermeabilità ed hanno accettato tale circostanza;



Ritenuto che le condizioni afferenti alla vestibilità dei capi, nell'ambito della fornitura di indumenti da lavoro, assumono un rilievo non secondario, esplicando i loro effetti sull'effettivo e corretto utilizzo dei capi medesimi;

Visto, altresì, che:

- la suddetta modifica interessa, con riguardo alla parte certa di fornitura (quella, come innanzi detto, relativa al fabbisogno per il biennio 2020/2021), n. 114 giacconi sul totale previsto di n. 120 e, con riguardo alla parte opzionale dalla fornitura (quella relativa al fabbisogno per il biennio successivo), n. 76 giacconi sul totale massimo di n. 80;
- i giacconi proposti in sostituzione hanno i seguenti costi unitari: € 130,00 oltre IVA con riguardo al modello MV72 – Softshell; € 110,00 oltre IVA con riguardo al modello S773 - Bomber Bizflame Rain, mentre il costo del modello di giaccone invernale proposto in gara è pari ad € 145,00 oltre IVA;

Tenuto conto che, in ragione del numero dei capi oggetto di eventuale sostituzione, la variazione economica complessiva si attesta in una misura pari ad € 1.730,00 oltre IVA, in diminuzione rispetto all'importo contrattuale, nonché in € 1.140,00 oltre IVA, in diminuzione rispetto all'importo relativo all'eventuale esercizio dell'opzione;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche non sostanziali, tenuto conto sia dell'entità della modifica in questione rispetto a quella complessiva dell'appalto sia della circostanza per la quale la stessa comporterebbe una lieve riduzione dell'importo dell'appalto;

Reputato opportuno procedere alla citata modifica, in ragione del rilievo primario da assegnare al profilo di vestibilità dei capi, che risulta necessariamente correlato alla funzionalità ed al corretto utilizzo degli stessi;

Visto l'art. 106 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. modificare, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016, il contratto prot. n. 6931 del 10/04/2020 stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per la fornitura di indumenti da lavoro, nei seguenti termini:
  - con riguardo alla parte certa, mediante sostituzione di n. 114 giacconi invernali modello St. Petersburg, con n. 113 giacconi modello MV72 – Softshell e n. 1 Bomber modello S773 Bizflame Rain;
  - con riguardo alla parte opzionale della fornitura, mediante sostituzione di un numero massimo di 76 giacconi invernali modello St. Petersburg con n. 76 giacconi modello MV72 – Softshell;
2. per effetto di quanto disposto al precedente punto, dare atto che, conseguentemente:
  - l'importo del contratto, relativo alla parte certa (relativa al fabbisogno per il biennio 2020/2021), è ridotto da € 67.595,00 oltre IVA ad € 65.865,00 oltre IVA;



- l'importo massimo della parte opzionale dalla fornitura (quella relativa al fabbisogno per il biennio successivo), è ridotto da € 55.890,00 oltre IVA ad € 54.750,00 oltre IVA;
3. trasmettere il presente atto alla Sezione Appalti per i conseguenti adempimenti;
  4. trasmettere la presente determinazione al C.d.A. per la conseguente ratifica.

Bari, 17 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Vito Donato Bisceglia

PER AUTORIZZAZIONE  
IL PRESIDENTE  
prof. ing. Nicola Costantino